

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 82

Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi del DL n. 412/1992 (programma 1.5.5.)

- 1.** In relazione a quanto disposto dal DL 19 ottobre 1992, n. 412, al fine di assicurare, nel limite massimo di lire 20.000 milioni, la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano del disavanzo di esercizio, relativo all'anno 1991, delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione, nei limiti della quota corrispondente all'ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell'articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1993.
- 3.** Il predetto onere di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 3983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.